



CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. Mo DEL 18.04.2018

OGGETTO: Procedimento penale R.G. n. 5136/2017 e R.G. Gip n. 3748/2017 definito l'11/09/2017 con decreto di archiviazione del Giudice delle indagini preliminari a carico del Dott. Mascellino Calogero Paolo – Rimborso spese legali – determinazioni.

L'anno duemiladiciotto il giorno dieciotto del mese di APRILE, il Direttore Generale del Consorzio, ing. Fabio Bizzini nominato con Delibera n. 7 del 26/10/2017, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale che accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

CONSIDERATO che, giusto art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la delibera n. 8 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera n. 10 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale;

VISTA la nota dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Servizio 4 U.O. 1, prot. n. 249/2018, assunta al protocollo dell'Ente al n. 284/2018 con la quale, ai sensi dell'art. 43 e dell'allegato 4/2 del dlgs. N. 118/2011 e ss.mm.ii., si autorizza la gestione provvisoria fino al 30/04/2018;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 57/2018, 356/2018, e 1379/2018 il dott. Mascellino Calogero Paolo ha notificato la gli atti e la "Relazione illustrativa inerente il procedimento penale Rgn. 5136/2017 già iscritto al RGN. 14608/2015 mod. 44, che nella qualità e nel ruolo di Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 9 Catania, lo ha visto indagato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, nel procedimento citato, per il reato, ad esso ascritto, di cui all'art. 328 c.p.;

VISTO il decreto di archiviazione emesso dall'ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catania in base all'art. 409 c. III del c.p.p.;

PRESO ATTO che il citato decreto di archiviazione emesso l'11/09/2017 e depositato il 12/09/2017, ha accolto le richieste di archiviazione per infondatezza della notizia di reato;

VISTA le sopra citate note assunte al protocollo, e nel dettaglio la nota 356/2018 con la quale il dott. Paolo Mascellino, oltre a trasmettere tutta la documentazione attinente il procedimento penale di cui all'oggetto, chiede all'intestato Ente il rimborso delle spese legali sostenute, per un complessivo di € 5.425,06, comprese spese generali, c.p.a. ed i.v.a. al lordo delle ritenute erariali, così come meglio descritto nella notula dell'Avv. Anselmo Aurorà di;

ATTESO che su casi analoghi, l'Ente ha rimborsato le spese sostenute, in base al dettato dell'art. 39 della L.R. n. 145 del 20/12/1980 che testualmente recita: ... *"ui dipendenti che, in conseguenza di atti o fatti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, è assicurata l'assistenza legale in ogni stato e grado di giudizio, mediante rimborso, secondo tariffe ufficiali, di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità"*.....;

PRESO ATTO del parere espresso dall'ANBI con la nota prot. n. 7897/2014, in merito alle vicende precedenti, ove ha rilevato la diretta connessione del procedimento giudiziario alla carica rivestita di rappresentante legale dell'Ente, sussistendo altresì i requisiti previsti dall'art. 24 della L.r. n.30/20000 che per analogia può essere applicata a tutti i soggetti ivi inclusi i pubblici amministratori.

CHE le norme sopra richiamate trovano applicazione anche nel procedimento che visto coinvolto il Dott. Mascellino Paolo nella qualità di Commissario Straordinario e quindi di rappresentante legale dell'Ente.

CONSIDERATO pertanto, che vanno rimborsate al Dott. Mascellino Paolo le spese legali sostenute per la difesa nel procedimento penale ad egli ascritto, concluso con l'accoglimento di archiviazione da parte del G.I.P. ed emissione del relativo decreto in data 11/09/2017;

RITENUTO altresì che occorre liquidare la complessiva somma di € 5.425,06, al Dott. Mascellino Paolo quale rimborso delle spese legali affrontate nell'incaricare l'Avv. Santoro Gianpiero che ne ha curato la difesa;

DETERMINA

DI LIQUIDARE al Dott. Mascellino Paolo, nato a Petralia Soprana (PA) il 05/09/1950 e residente a Palermo in via V. Errante n. 17, la complessiva somma di € 5.425,06 a titolo di rimborso delle spese legali sostenute dallo stesso, e versate all'Avv. Anselmo Aurora, nell'ambito del procedimento penale n. 5136/2017 e R.G.Gip n. 3748/2017 definito l'11/09/2017 con decreto di archiviazione del Giudice delle indagini preliminari.

DI DARE MANDATO al competente Settore di procedere a tutti gli atti consequenziali alla presente determina e alla conseguente liquidazione.

DI IMPEGNARE la somma di € 5.425,06


DI IMPUTARE la superiore spesa al Capitolo *4300* del Bilancio di Previsione dell'Esercizio in corso.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Fabio Bizzini)

ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa il responsabile del servizio interessato esprime parere:

FAVOREVOLE


Il Capo Settore Affari Generali
Dott. Sciascia Emanuele

Il Dirigente

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: Favorevole


Il Capo Settore Ragioneria
Dott. Cannarella Sebastiano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Determinazione è pubblicata sul sito istituzionale del Consorzio www.consorziobonifica9catania.it, sezione Albo Pretorio dal *18.01.* al

Catania, li